



COMUNE DI ORTIGNANO RAGGIOLO
(PROVINCIA DI AREZZO)

Via Provinciale 4 - 52010 Ortignano Raggiolo (AR)

Tel. 0575.539214 Fax 0575.539369

E-MAIL: ortignanoraggiolo@casentino.toscana.it

REGOLAMENTO COMUNALE

PER

L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Approvato con atto C.C. n. 99 del 23.12.1994

Publicato dal 15.02.1995 al 02.03.1995

Entrato in vigore in data 03.03.1995

Modificato con deliberazione C.C. n. 6 del 30.03.2004

INDICE

TITOLO I - TARIFFE

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - CLASSE DEL COMUNE
- ART. 3 - OGGETTO DELLA TASSA
- ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI
- ART. 5 - CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA
- ART. 6 - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE
- ART. 7 - RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA
- ART. 8 - TARIFFE
- ART. 9 - DURATA DELL'OCCUPAZIONE
- ART. 10 - MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

CAPO I - OCCUPAZIONI PERMANENTI

- ART. 11 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO
- ART. 12 - PASSI CARRABILI
- ART. 13 - AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI
- ART. 14 - ACCESSI CARRABILI
- ART. 15 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
- ART. 16 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE
- ART. 17 - COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE
- ART. 18 - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
- ART. 19 - APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI
- ART. 20 - OCCUPAZIONE CON TAXI
- ART. 21 - TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994 (ABROGATO)

CAPO II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ART. 22 - OCCUPAZIONI DEL SUOLO
- ART. 23 - OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO
- ART. 24 - OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE
- ART. 25 - TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994 (ABROGATO)
- ART. 26 - RIDUZIONI SPECIFICHE
- ART. 27 - RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ EDILIZIA
- ART. 28 - RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
- ART. 29 - AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
- ART. 30 - AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTE
- ART. 31 - MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE
- ART. 32 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE
- ART. 33 - RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

CAPO III - NORME GENERALI

ART. 34 - ESENZIONI DALLA TASSA

ART. 35 - ESCLUSIONI DALLA TASSA

ART. 36 - OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE

ART. 37 - OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITÀ IMPOSITIVA

ART. 38 - OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

CAPO I - OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 39 - LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

ART. 40 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

ART. 41 - REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

CAPO II - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 42 - L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 43 - OCCUPAZIONE D'URGENZA

ART. 44 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

TITOLO III - DENUNCE E VERSAMENTI

ART. 45 - OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 46 - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

TITOLO IV - GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 47 - RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

ART. 48 - DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI SPESE

ART. 49 - SANZIONI

ART. 50 - RUOLI COATTIVI

ART. 51 - ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

ART. 52 - ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 54 - RINVIO

DELIBERAZIONE G.C. 017 DEL 06.03.2003

TITOLO I TARIFFE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Ortignano Raggiolo, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28.12.1993, n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2 CLASSE DEL COMUNE

1. Il Comune di Ortignano Raggiolo con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 840 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata la acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Tali occupazioni non sono soggette a tributo se realizzate con opere eseguite prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 5 CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tal fine le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 6.

ART. 6
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

1. Agli effetti dell'applicazione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza, nelle seguenti due categorie, come individuate dall'elenco di classificazione delle aree pubbliche redatto dal Responsabile Area Tecnica ed Urbanistica del Comune in base al vigente Piano Urbanistico Comunale:

I categoria : CENTRI STORICI – RESEDE PALAZZO COMUNALE ORTIGNANO

II categoria : RESTANTE TERRITORIO"

ART. 7
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

1. Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche classificate nella seconda categoria le tariffe sono ridotte in misura non inferiore al 30% delle tariffe deliberate per la prima categoria.

ART. 8
TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta per la Tassa Occupazione Suolo Pubblico sono deliberate ogni anno entro la data prevista da disposizioni statali ed entrano in vigore entro la data indicata dalle predette disposizioni statali.

2. Le tariffe di cui al comma 1, approvate con separato atto, sono contenute in apposito tariffario.

ART. 9
DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:

A) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

B) Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

C) Non sono soggette a tassa le occupazioni effettuate con balconi, verande e simili infissi di carattere stabile.

ART. 10
MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. La tassa e' commisurata alla superficie occupata e, nel caso di piu' occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.

2. Nel caso di piu' occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonche' con seggiovie e funivie, effettuate nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

3. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento.

CAPO I
OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 11
OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
2. Essa si applica sulla base delle tariffe annuali ed e' commisurata alla superficie occupata nonche' alla categoria dell'area.

ART. 12
PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprieta' privata.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' accesso, per la profondita' del marciapiede.

ART. 13
AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI

1. La tassa relativa all'occupazione dei passi carrabili puo' essere definitivamente assolta, su istanza del proprietario del passo, mediante il versamento nel conto corrente postale del Comune di una somma pari a venti annualita' del tributo calcolate con la tariffa specifica.
2. L'affrancazione ha effetto dall'anno successivo a quello in cui e' realizzata e non esime dal pagamento della tassa dovuta per l'anno in corso.
3. Il soggetto e' tenuto a comunicare all'Ufficio Tributi del Comune, entro i dieci giorni successivi, l'avvenuto affrancamento con indicazione del passo carrabile di cui trattasi, dell'ammontare versato e degli estremi del bollettino di versamento.
4. Il Comune provvede, entro sei mesi dalla ricezione della nota di cui al comma precedente, al riscontro dell'esattezza del versamento, alla richiesta della somma non versata sospendendosi l'efficacia dell'affrancazione sino al pagamento della stessa.
5. Trascorsi sei mesi senza alcuna comunicazione da parte del Comune il procedimento di affrancazione e' da considerare definitivo.
6. Nel caso in cui i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

ART. 14
ACCESSI CARRABILI

1. Gli accessi carrabili o pedonali, a filo con il manto stradale ed in assenza di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono soggetti a TOSAP.
2. Il proprietario di accesso carrabile con le caratteristiche di cui al comma precedente puo' richiedere, con le modalita' di seguito previste, che venga istituito divieto di sosta nell'area antistante per una superficie massima di mq. 10, senza che questo comporti la facolta' di effettuare alcuna opera od esercitare particolari attivita'.

3. La richiesta, in bollo, deve essere rivolta al Sindaco che, sentito il parere dell'ufficio tecnico e dell'ufficio di Polizia municipale, emette, nel termine massimo di 45 giorni dalla data di ricezione al protocollo, il provvedimento di rigetto della richiesta ovvero di istituzione del divieto.
4. Entro 30 giorni, pena la decadenza, dall'emissione del provvedimento favorevole, l'interessato dovrà effettuare il primo versamento della tassa annuale e corrispondere il rimborso delle spese per la segnaletica, presentando le ricevute e ritirando l'apposito segnale numerato presso il competente ufficio.
5. Non è consentita apposizione di segnaletica diversa da quella predisposta dal comune.
6. In caso di cessazione del divieto, per revoca o richiesta da parte dell'interessato, quest'ultimo è tenuto entro 30 giorni dalla relativa comunicazione alla riconsegna dell'apposito segnale, senza diritto ad alcun rimborso.
7. La revoca è disposta, per mancato pagamento della tassa annuale o per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, con provvedimento del sindaco.
8. Nella fattispecie la tariffa è ridotta al 40% e viene corrisposta con versamento su apposito modulo e arrotondamento alle 1.000 lire superiori o inferiori, a scadenza annuale.

ART. 15

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

1. Per l'occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa di cui al precedente art. 11 è ridotta alla metà.

ART. 16

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO STRADALE

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni permanenti del suolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti e collegati alle reti stesse.
2. Per l'occupazione di suolo pubblico realizzata con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici esercizi la tassa non si applica.
3. Per le occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti e qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi la tariffa risulta commisurata al numero complessivo delle utenze per misura unitaria di tariffa stabilita in Euro 0,81 ad utenza, rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, ed in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a Euro 516,00. Il canone sarà versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno ed il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale casuale, l'indicazione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997.

ART. 17

COSTRUZIONE DI GALLERIE SOTTERRANEE

1. Nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa prevista, il Comune impone un contributo "una-tantum" fino ad un massimo del 50% delle spese di costruzione ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 18
DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale.
2. Le localita' dove sono situati gli impianti sono suddivise dall'art. 48 del Decreto 507 nelle seguenti categorie:

CLASSE V

- a) centro abitato
- b) zona limitrofa
- c) sobborghi e zone periferiche
- d) frazioni

3. La tassa stabilita per i distributori di carburante, nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
4. E' ammessa tolleranza del 5% sulla misura della capacita'.
5. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
6. Per i distributori di carburante muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
7. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq.4.
8. Le occupazioni eccedenti la superficie dei quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

ART. 19
APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE DEI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprasuolo pubblico e' dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

ART. 20
OCCUPAZIONE CON TAXI

1. Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a cio' destinate dal Comune, la tassa e' commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

ART. 21
TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E
SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994

(ABROGATO delibera C.C. n. 6 del 30.03.2004)

1. Per le occupazioni permanenti, fatte nel 1994, la tassa dovuta e' conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10% e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

CAPO II
LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 22
OCCUPAZIONI DEL SUOLO

1. La tassa per le occupazioni temporanee del suolo e' commisurata alla superficie occupata ed e' graduata, nell'ambito delle categorie previste al precedente art. 6, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.
 - a) La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di tariffa.
 - b) Per le occupazioni temporanee, di durata fino a 14 giorni, si applica la tariffa intera giornaliera.
 - c) Qualora la durata dell'occupazione sia superiore ai 14 giorni la tariffa e' ridotta in misura compresa tra il 20 e il 50 per cento.

ART. 23
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO

1. Per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale si applicano le tariffe di cui al precedente comma 1 che possono essere ridotte fino ad un terzo.

ART. 24
OCCUPAZIONE SOPRASUOLO E SOTTOSUOLO STRADALE

1. Per le occupazioni temporanee di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo stradale con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli collegati sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici la tassa si applica in misura forfettaria per il primo chilometro, aumentata del 50% per ogni chilometro o frazione in piu', se la durata non e' superiore a 30 giorni.
 - a) se la durata e' superiore ai trenta giorni ma non superiore a novanta giorni la tariffa va aumentata del 30%.
 - b) se la durata e' superiore ai 180 giorni la tariffa va aumentata del 50%.
 - c) se la durata e' superiore ai 180 giorni la tariffa va aumentata del 100%.
2. Per le occupazioni temporanee con tende e attrezzature similari la tariffa e' ridotta al 30%; ove le tende sovrastino aree pubbliche gia' occupate e per le quali e' corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare e' quella eventualmente sporgente le aree suddette.

ART. 25
TARIFFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994
(ABROGATO delibera C.C. n. 6 del 30.03.2004)

1. Per le occupazioni temporanee di cui all'art. 45 del Decreto 507, effettuate dai pubblici esercizi, da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, nonche' per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, l'ammontare della tassa dovuta e' determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50%.

ART. 26
RIDUZIONI SPECIFICHE

1. Le tariffe relative alle occupazioni temporanee di cui al precedente art. 20, sono ridotte:

- del 50% per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- dell'80% per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;
- del 50% per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo di cui al precedente art. 21.

ART. 27

RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA

1. Per le occupazioni da chiunque realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe possono essere ridotte ulteriormente fino al 50%.

ART. 28

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 % allorché:
 - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
 - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate: la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratta di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
 - il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione per fatto imputabile al contribuente abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 29

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune, con proprio atto, a parcheggio custodito, ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevanza automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30%.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 30

AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa puo' essere aumentata fino al 50%.

ART. 31

MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali e' consentito lo svolgimento di tali attivita', senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta deve comunque avvenire nel rispetto di quanto stabilito nei regolamenti di polizia locale.

ART. 32

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e' calcolata, ai fini tariffari, nella misura:
del 50% sino a 100 mq.
del 25% oltre i 100 mq.
del 10% oltre i 1.000 mq.

ART. 33

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai 1.000 mq., l'eccedenza e' calcolata ai fini tariffari in ragione del 10%.

CAPO III

NORME GENERALI

ART. 34

ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa le seguenti occupazioni:

a) Occupazioni effettuate dallo Stato, Consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalita' di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) Le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicita', gli orologi funzionanti per pubblica utilita', sebbene di privata pertinenza, nonche' le aste delle bandiere;

- c) Le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) Le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) Le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) Le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) Gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) Commercio ambulante itinerante : soste fino a 60 minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie e' esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pale di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore.

ART. 35

ESCLUSIONE DALLA TASSA

1. La tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili, infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del comune, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.
2. La tassa non e' dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
3. Il Comune, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 mq. e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ordinaria, ridotta fino al 10%.

ART. 36

OCCUPAZIONE ABUSIVE PER PROTRAZIONE

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20%, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 37

OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA

1. Nel caso di piu' occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa e' determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unita' impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 38

OCCUPAZIONE CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, e' in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicita' secondo le modalita' di cui al Capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

CAPO I

OCCUPAZIONI PERMANENTI

ART. 39

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, anche con allegate planimetrie, l'area, il soprasuolo o sottosuolo oggetto dell'occupazione, le finalita' della stessa e la durata della richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, e' oggetto di istruttoria o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione e' stabilita la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facolta' da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario e' comunque obbligato ad eseguire a sua cura e spese tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonche' alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalita' stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

ART. 40
REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.
2. Nel caso in cui l'utilizzo della concessione abbia portato al realizzo di costruzioni o all'impianto stabile di attrezzature od impianti non asportabili, compete al concessionario una indennita' ragguagliata al canone d'uso degli stessi per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.

ART. 41
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi e reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione e' revocata, in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

CAPO II
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 42
L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza in carta legale, indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.
2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.
3. L'autorizzazione puo' essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 43
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.
2. Ricorrendo tale necessita', l'interessato e' obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.
3. L'ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all' eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.
4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 44
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca, da notificare all'interessato, consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III
DENUNCE - VERSAMENTI

ART. 45
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1^a gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e, comunque, entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale e' stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, e' prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, e' dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati alle mille lire inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 46
OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 20 il versamento della tassa effettuato nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo pero' non ricorrente, il pagamento della tassa e' fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario preventivamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

ART. 47 RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

1. Per far fronte alla richiesta di rimborso fatta dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal co. 6 dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi e' istituito un apposito capitolo nella parte "spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 48 DEPOSITI CAUZIONALI E RIMBORSI SPESE

Per le occupazioni che presuppongano esecuzione di lavori tali da comportare il ripristino dei luoghi è obbligatorio prestare deposito cauzionale, anche in forma di polizza fidejussoria, a garanzia, nella misura determinata per tipologie, in rapporto all'area occupata, con il provvedimento di cui al precedente art. 13 comma 7.

Con lo stesso provvedimento sono determinati:

- a) l'importo dovuto quale deposito cauzionale a garanzia di danni arrecati al patrimonio pubblico, privato e a terzi nel corso dell'occupazione, per i quali il comune si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità;
- b) l'importo del rimborso delle spese per stampati;
- c) l'importo dovuto per aggravio sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani, per tipologie ed in rapporto all'area occupata.

ART. 49 SANZIONI

1. Soprattasse:

- per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per l'omesso, tardivo o parziale versamento e' dovuta una soprattassa pari al 20% dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta;
- per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla meta' ed al 10%;
- sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7% per ogni semestre compiuto;

2. Pene pecuniarie:

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000= a L. 150.000=, da determinarsi in base alla gravita' della violazione;
- la determinazione dei criteri e' demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione e' irrogata dal Funzionario Responsabile del servizio;
- la pena pecuniaria e' irrogata separatamente dall'imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell'imposta non dichiarata o dovuta. Dovra' essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione connessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

ART. 50 RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dal D.Lgs 112/1999.

2. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

ART. 51
ADEMPIMENTI DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento e' preposto un Funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attivita' organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

ART. 52
ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale e' tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART. 53
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 46 della legge 142/90 e' pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

ART. 54
RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia, in particolare al Decreto Legislativo 507/93, al Decreto Legislativo 566/93 e alle circolari ministeriali emanate in materia.

DELIBERAZIONE G.C. 017 DEL 06.03.2003

TASSA DI OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE:

con deliberazione C.C. n. 100 del 23.12.1994, esecutiva ai sensi di legge, il Comune approvava il Regolamento TOSAP, determinando le diverse tariffe per tipologia di fattispecie. A decorrere dal 1° gennaio 2003 si intende confermare le stesse tariffe di cui al prospetto allegato sotto la lettera "B". Tuttavia, ai sensi dell'art. 18 del Collegato alla Finanziaria per l'anno 2000 (Legge n. 488/1999) è prevista una specifica disciplina in caso di occupazioni permanenti effettuate con cavi, condutture, impianti e qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi stessi. Per tali occupazioni nei Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti la tariffa risulta commisurata al numero complessivo delle utenze per misura unitaria di tariffa di Euro 0,81 ad utenza ed in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti al Comune non può essere inferiore a Euro 516,00. Il canone sarà versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno ed il versamento dovrà essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune recante, quale casuale, l'indicazione di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997;

VEDI ALLEGATI "A" E "B" ALLA DELIBERAZIONE C.G. 017 DEL 06.03.2003